

DELIBERAZIONE  <b>N. 17</b>  SEDUTA DEL  <b>29/06/2020</b>	OGGETTO  <b>DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI</b>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### In merito al contesto di riferimento

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 11/08/2014 come modificato con delibera 19 in data 30/03/2017, il quale all'articolo 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 24/07/2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.54 in data 17/10/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.42 in data 09/03/2020, con la quale è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.43 in data 09/03/2020, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 29/04/2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP – periodo 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

## In merito al nuovo merito tariffario MTR

Visto:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

### **In merito alla definizione delle tariffe: excursus storico**

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi al criterio "chi inquina paga", la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato come il Comune di Montese si sia valso nella definizione delle tariffe TARI del disposto dell'art.1 c. 652 della Legge 27/12/2013 n.147;

Rilevato che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visto, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Richiamato dall'art. 57 bis, comma 1, L. 26 ottobre 2019, n. 129, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI, della c.d. tariffa monomia;

### **In merito alle tariffe del 2020**

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale numero 20 del 27/02/2020 avente ad oggetto "DEFINIZIONE DEL GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) – ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI" con la quale è stato approvato il PEF per l'anno 2020, trasmesso ad ATERSIR con PEC protocollo AOOMONTESE - GEN - 2020 – 0002079, AOOMONTESE - GEN - 2020 – 0002080, AOOMONTESE - GEN - 2020 – 0002081 e AOOMONTESE - GEN - 2020 – 0002082 del 29/02/2020;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 27/03/2019 avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019";

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

### **In merito alle riduzioni da applicare alla TARI**

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Tenuto conto che:

- della Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente

competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni;

- i commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;
- che con particolare riferimento alle utenze non domestiche colpite da questa emergenza sanitaria in corso, che hanno obbligatoriamente dovuto sospendere le proprie attività come da Decreti sopracitati si stanno valutando le implicazioni delle riduzioni e agevolazioni al fine di sostenere la ripresa di queste attività;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Vista la nota congiunta ANCI ATERSIR del 06 giugno 2020, avente ad oggetto: "Indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020" e in particolare quanto previsto in materia di riduzione di tariffa monomia, ovvero *"Il punto 1.6 tratta infine del caso in cui sia applicata la tariffa monomia, senza distinzione tra parte fissa e variabile. In tale ipotesi, la deliberazione n. 158 del 2020 dispone che i Comuni, su indicazione dell'ETC, «procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche». Anche nei casi di applicazione della tariffa monomia, il piano economico finanziario è redatto secondo il metodo normalizzato di cui al d.p.r. n. 158 del 1999, e dal 2020 sulla base della deliberazione ARERA n. 443 del 2019. Pertanto, è nota la suddivisione dei costi, tra fissi e variabili. Assumendo che tale suddivisione rifletta anche la suddivisione della tariffa applicata all'utenza è possibile riconoscere una riduzione della parte variabile dovuta dalle attività economiche costrette alla chiusura. Così, ad esempio, se dal PEF risulta che i costi fissi sono il 60% ed i costi variabili il 40%, ed i mesi di chiusura sono tre, allora occorrerà riconoscere una riduzione della tariffa pari al 40% per 3/12.*

*Valgono anche in questo caso le considerazioni espresse con riferimento alle riduzioni di cui al punto 1.2. in merito alla facoltà per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni."*

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Rilevato che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sono i seguenti:

- utenze comprese nella tabella 1a, 1b delibera ARERA n.158/2020: riduzione della tariffa monomia nella misura del 25%;
- utenze comprese nella tabella 2 delibera ARERA n.158/2020 solo in caso di effettiva e comprovata sospensione dell'attività: riduzione della tariffa monomia nella misura del 25%;

Dato atto che la misura precedentemente descritta è di più ampia portata rispetto alle previsioni minime agevolative obbligatorie previste dalla circolare ARERA n.158/2020 alle tabelle 1a , 1 b e 2;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

Dato atto che sono state inoltrate al governo centrale numerose richieste di trasferimenti per far fronte alle riduzioni da riconoscere ai soggetti colpiti dal COVID e che, in caso di ulteriori risorse, potrebbe essere necessario provvedere ad ulteriori deliberazioni ad integrazione di quanto fatto in data odierna;

Dato inoltre atto che la normativa e le previsioni di ARERA in materia di agevolazioni sono ancora in evoluzione e che, in caso di nuove disposizioni, seppur anche di mera integrazione, potrebbe essere necessario provvedere ad ulteriori deliberazioni ad integrazione di quanto fatto in data odierna;

### **In merito all'addizionale Provinciale**

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto pertanto di confermare che per l'anno 2020 alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, all'aliquota con delibera del Consiglio Provinciale n.55 del 30/09/2019 pari, per il 2020, al 5 %;

### **In merito ai termini di approvazione delle tariffe**

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- e) "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- g) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*"779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";*

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

### **In merito alle pubblicazione delle tariffe 2020**

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Considerato che:



- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

*Udita l'illustrazione del Sindaco in merito alla riduzione del 25,00%;*

*Dato atto che il Consigliere Gualandi chiede chiarimenti sulla raccolta nelle zone periferiche e sulle relative riduzioni;*

*Dato atto dell'intervento del Sindaco che espone le prospettive future del servizio di raccolta;*

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto lo Statuto comunale;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 25/06/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima.
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI approvate con delibera di Consiglio Comunale 19 del 27/03/2019 avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019" da applicare nell'anno 2020 valendosi del disposto del comma 5 dell'art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.
4. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.
5. Di approvare una riduzione tariffaria per le utenze non domestiche definita nella seguente misura:
  - utenze comprese nella tabella 1a, 1b delibera ARERA n.158/2020: riduzione della tariffa monomia nella misura del 25%

- utenze comprese nella tabella 2 delibera ARERA n.158/2020 solo in caso di effettiva e comprovata sospensione dell'attività: riduzione della tariffa monomia nella misura del 25%
6. Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente comportano spese per indicativi € 30.000,00, integralmente finanziati dal bilancio Comunale.
  7. Di rinviare ad ulteriore ed eventuale deliberazione l'adozione di ulteriori integrazioni alle riduzioni TARI al fine di recepire e tener conto di maggiori fondi disponibili trasferiti dallo Stato o di adeguarsi alla normativa vigente in merito, anche alla luce della prassi pubblicata.
  8. Di confermare che per l'anno 2020 alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, all'aliquota con delibera del Consiglio Provinciale n.55 del 30/09/2019 pari, per il 2020, al 5 %.
  9. Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020.
  10. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
  11. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
  12. Di demandare alla Giunta Comunale eventuali variazioni in ordine alla scadenza delle rate e delle date di versamento.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione ai provvedimenti approvati,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da nr.9 consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti.